

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Nicolò, Volpe Avv. Carmine – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S. PISONIANO AVVERSO LA SANZIONE: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 ALLA RECLAMANTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 PER IL CALCIATORE FRANK ANDRÈ PIZZOLATTO E 2, COMMA 4 C.G.S. PER LA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMI 4 E 5 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.10.2007)

La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma) ridetermina la sanzione infliggendo, alla società reclamante, l’ammenda di € 1.000,00. Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL FORTITUDO COSENZA S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BERNARDI ALESSANDRO SEGUITO GARA ACICATENA/F. COSENZA DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Fortitudo Cosenza S.r.L. di Cosenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL' A.S.D. COLOGNA PAESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CROCE ANTONIO SEGUITO GARA COLOGNA PAESE/MACERATESE DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall' A.S.D. Cologna Paese Calcio di Cologna Paese (Teramo) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DELL' U.S.D. RECANATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SIROTI PAOLO SEGUITO GARA RC. ANGOLANA/RECANATESE DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall' U.S.D. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Grossi Prof. Pierfrancesco, Luciano Avv. Alessandro – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 5) RICORSO DELL' A.S.D. CASERTA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. PIETROPINTO MARIO; DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MANCO ALESSANDRO, SEGUITO GARA LIBERTAS ACATE/CASERTA CALCIO DEL 6.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 69 del 9.1.2008)

La C.G.F preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dell' A.S.D. Caserta Calcio di Caserta, dichiara estinto il procedimento.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 18 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete